

Statuto dell'Associazione

“Polisportiva Sovizzo Associazione Sportiva Dilettantistica”

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **“Polisportiva Sovizzo Associazione Sportiva Dilettantistica”**, in breve **“Polisportiva Sovizzo A.S.D.”** (d'ora in poi **“Associazione”**).

L'Associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 39/2021.

L'Associazione ha sede legale in via Roma nr.140 a Sovizzo (VI). La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – Oggetto e finalità

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di Socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche negli sport del: **Atletica Leggera, Calcio, Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica, Orientamento, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Wushu Kung Fu Tradizionale** ed in particolare nelle seguenti discipline sportive: **Atletica leggera, Corsa campestre, Corsa su strada, Nordic e Fitwalking, Futsal (calcio da sala - calcio a 5), Ciclismo su strada, Cicloturismo, Mountain bike, DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham,**

Cunningham, Limon e generi derivati, DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Corsa orientamento, Beach Basket, Pallacanestro, Beach Handball, Pallamano, Beach volley, Pallavolo, Taijiquan, Tui Shou, Baguazhang, Wing Chun, Shaolin, Jeet Kune Do, Qi Gong, Shuai Jiao e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri Soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'Associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'Associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO),

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 4 – Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei Soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla

conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'Associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri Soci e dei tesserati.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre Associazioni Sportive Dilettantistiche, con Società Sportive Dilettantistiche, con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 – Soci dell'Associazione e tesserati non associati

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l'Associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'Associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero dei Soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.

Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello Statuto delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o degli

Enti di Promozione Sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata. Il rapporto tra Soci e tesserati non associati dovrà rispettare i principi di democraticità e i rispettivi statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozionale Sportiva alle quali l'Associazione aderisce.

Articolo 6 – Ammissione dei Soci e adesione dei tesserati non associati

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle FSN, DSA o degli EPS a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.

La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle presenti norme:

- a) chi desidera entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) l'accettazione della domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può conferire delega di accettazione disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo;
- c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo Socio della quota associativa annuale.

La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante Socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione di massa idoneo e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante Socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

I tesserati danno e rinnovano la loro adesione come tesserato dell'Associazione, tramite il primo o il rinnovo successivo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

Articolo 7 – Diritti dei Soci e dei tesserati non Soci

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal Socio decorsi 90 (novanta) giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, sempre se in regola con il versamento delle quote associative.

In caso di Soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di utilizzare le strutture sociali, il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.

I tesserati non associati hanno diritto:

- a partecipare alle attività dell'Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Articolo 8 – Doveri dei Soci

I Soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall'art. 9 del presente Statuto;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Articolo 9 – Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, recesso, esclusione, causa di morte, morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, in quest'ultimo caso la qualifica di Socio si perde automaticamente senza obbligo di alcuna comunicazione.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- e) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di comunicazione di massa idoneo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al Socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di Socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 10 – Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sportiva sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Articolo 11 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente Statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 12 – Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai Soci maggiorenni alla data di celebrazione dell'assemblea che non siano soggetti a provvedimenti

disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 13 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal VicePresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali, oppure da almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché all'interno del territorio nazionale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione può essere effettuato tramite affissione in bacheca presso la sede dell'Associazione, o tramite posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito, o utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione di massa idoneo (ad esempio whatsapp, messenger, servizi social, sms, ecc...) almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto anche per via elettronica; in questo caso l'assemblea può esser svolta in tutto il territorio mondiale.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione eventuali luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal VicePresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

L'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

In particolare:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il rendiconto economico finanziario di esercizio e, se previsti, anche il rendiconto economico finanziario preventivo e il bilancio sociale;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del Socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;

- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea dei Soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in assemblea. In particolare:

- a) approva e modifica lo Statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione con le disposizioni dell'art. 21 c.c. e la devoluzione del suo patrimonio;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- e) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di Socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da un minimo di tre a un massimo di undici membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'Associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica, in questo caso la riunione può esser svolta in tutto il territorio mondiale, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il VicePresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni

alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il VicePresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal VicePresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei Soci dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo Statuto;
- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

- nominare i responsabili di settore delle varie specialità, anche al di fuori del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso i responsabili di settore partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di genere e di tutela dei minori.

Articolo 19 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede l'assemblea dei Soci e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti all'attività associativa.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il VicePresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 20 – Il VicePresidente

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 21 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 22 – Responsabili di settore

I responsabili di settore sono incaricati della gestione della disciplina sportiva a loro demandata. Possono essere nominati fino ad un massimo di due Responsabili per ciascun Settore tra i componenti del Consiglio Direttivo in carica o anche al di fuori del Consiglio Direttivo stesso. Essi propongono gli orari di allenamento da sottoporre al Presidente che ne conferirà autorizzazione in base alle richieste pervenute. Hanno inoltre la facoltà della composizione delle rispettive squadre e organizzano le manifestazioni e la partecipazione a campionati o tornei, come deliberato dal Consiglio Direttivo. Su specifico mandato scritto del Presidente rappresentano l'Associazione presso le rispettive Federazioni Sportive Nazionali, pertanto sono autorizzati a sottoscrivere, in nome e per conto del Presidente, tutta la documentazione necessaria all'espletamento della formalità burocratiche richieste dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 17 del presente Statuto.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il Patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'Associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili.

L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 – Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'Associazione si può iscrivere inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, fin quando operativo, per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione intende eventualmente affiliarsi.

Articolo 27 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

Articolo 29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Sovizzo, lì 04 giugno 2024